COMUNE DI FORANO

Ordinanza N. 24 del 22/05/2020

PROPOSTA N.ro 23 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO IMPROPRIO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

RICHIAMATA LA nota prot.n.341 del 18.05.2020, della A.P.S. Acqua Pubblica Sabina, con la quale :

- si comunica che a causa delle condizioni meteorologiche attuali e carenza di precipitazioni, il nostro Comune è in emergenza idrica;
- richiede l'emissione di ordinanza per il divieto di utilizzo improprio di acqua potabile.

CONSIDERATO che il Comune di Forano ha emesso negli ultimi anni , diverse ordinanze al fine di salvaguardare l'utilizzo improprio di acqua potabile nel territorio comunale.

RILEVATO CHE è necessario disciplinare un uso razionale dell'acqua potabile e ridurre qualsiasi spreco della risorsa, per evitare che il persistere di tali condizioni climatiche, possa condurre a situazioni critiche sia quantitative che qualitative nell'approvvigionamento idrico;

CONSIDERATO CHE è necessario adottare idoneo provvedimento al fine di limitare i consumi impropri di acqua potabile nel territorio comunale e garantire le necessarie priorità all'uso domestico e civile;

CONSIDERATO pertanto di limitare gli usi impropri dell'acqua potabile come l'annaffiatura di orti, giardini, il ricambio d'acqua delle piscine private, ed il lavaggio delle autovetture, l'irrigazione dei campi ed il lavaggio di aree private;

PRESO ATTO di dover emettere un'ordinanza per scoraggiare e quindi limitare usi impropri di acqua potabile;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 7 – bis del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) il divieto, nel territorio del Comune di Forano, di utilizzare l'acqua potabile, proveniente dal pubblico acquedotto, per i seguenti scopi:

a) annaffiatura orti e giardini privati;
b) irrigazione dei campi;
c.) lavaggio autovetture e simili;
d.) lavaggio di spazi di aree private;
e) riempimento di vasche e piscine private;
f.) ogni altro utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità domestiche e produttive;

2) di applicare, agli inadempienti a quanto previsto al punto 1 della presente ordinanza, una sanzione amministrativa commisurata alla gravità dell'infrazione secondo le gradualità

sotto specificate:

a). annaffiatura di orti e giardini con superficie inferiore a 200 mq. sanzione da € 25,00 a € 150,00;
b) annaffiatura di orti e giardini con superficie superiore a 200 mq. sanzione da € 50,00 a € 300,00;
c) irrigazione dei campi sanzione da € 100,00 a € 500,00;
d) lavaggio autovetture e simili sanzione da € 25,00 a € 150,00;
e) lavaggio di spazi di aree private con superficie inferiore a 200 mq. sanzione da € 25,00 a € 150,00;
f) lavaggio di spazi di aree private con superficie superiore a 200 mq. sanzione da € 50,00 a € 300,00;
g) riempimento di vasche e piscine private sanzione da € 100,00 a € 500,00;
h) ogni altro utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità sanzione da € 25,00 a € 500,00 in ragione della gravità dell'infrazione;

3) il divieto di utilizzare i pubblici fontanelli, salvo i casi espressamente autorizzati:

a) collegare canalizzazioni provvisorie per il prelievo dell'acqua potabile;
b) utilizzo improprio e spreco dell'acqua potabile;

4) di applicare, agli inadempienti a quanto previsto al punto 3 del presente atto, una sanzione
amministrativa da € 50,00 a € 300,00;

5) di dare massima diffusione del presente atto.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata, mezzo PEC, a:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina
- Compagnia Stazione Carabinieri di Stimigliano,
- Compagnia Stazione Carabinieri Forestale di Montebuono
- Presidente Unione di Comuni della Bassa Sabina
- Prefettura di Rieti
- Alla SOC. A.P.S.

AVVERTE ALTRESI'

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

MARCO CORTELLA

Forano, lì 22/05/2020

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO